



CITTA' DI FOLLONICA
PROVINCIA DI GROSSETO

**ACCORDO QUADRO, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
FINALIZZATA AL MANTENIMENTO E
MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO
PER UN PERIODO DI ANNI DUE**

Capitolato speciale d'appalto

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	annuale	per l'intero appalto (2 anni)
<i>Lavori da affidare compresa la sicurezza e il costo della manodopera</i>	€ 170.000,00	€ 340.000,00
Somme a disposizione dell'Amm/ne		
per IVA al 22% sui lavori	€ 37.400,00	€ 74.800,00
Arrotondamenti	€ 100,00	€ 100,00
<i>totale somme a disposizione</i>	€ 37.500,00	€ 75.000,00
Importo totale dell'Accordo Quadro	€ 207.500,00	€ 415.000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Alessandro Romagnoli

REDATTO DA: P.I. Rossano Margheriti

Indice

ABBREVIAZIONI

PREMESSE

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1	Oggetto dell'Accordo Quadro
Art. 2	Descrizione interventi di manutenzione
Art. 3	Ammontare dell'appalto
Art. 4	Modalità di stipulazione del contratto
Art. 5	Categorie.....
Art. 6	Durata dell'appalto

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
Art. 8	Documenti che fanno parte del contratto.....
Art. 9	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art. 10	Fallimento dell'appaltatore
Art. 11	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....
Art. 12	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....
Art. 13	Convenzioni europee in materia di valuta e termini

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14	Consegna e inizio dei lavori relativi all' Accordo Quadro.....
Art. 15	Termini per l'ultimazione dei lavori relativi all'Accordo Quadro.....
Art. 16	Penali in caso di ritardo
Art. 17	Risoluzione del l'Accordo Quadro

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18	Anticipazione.....
Art. 19	Pagamenti in acconto.....
Art. 20	Pagamenti a saldo
Art. 21	Revisione prezzi
Art. 22	Cessione del contratto e cessione dei crediti
Art. 23	Tracciabilità dei flussi finanziari.....

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 24	Lavori a misura.....
Art. 25	Lavori in economia.....
Art. 26	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 27	Cauzione provvisoria.....
Art. 28	Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
Art. 29	Riduzione delle garanzie
Art. 30	Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 31	Tipologia dei lavori
---------	----------------------------

Art. 32 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 Norme di sicurezza generali

Art. 34 Sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 35 Piano di sicurezza

Art. 36 Piano operativo di sicurezza.....

Art. 37 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 38 Subappalto

Art. 39 Responsabilità in materia di subappalto

Art. 40 Pagamento dei subappaltatori.....

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 41 Accordo bonario e transazione

Art. 42 Definizione delle controversie

Art. 43 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 44 Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 45 Scadenza Accordo Quadro

Art. 46 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....

Art. 47 Presa in consegna dei lavori ultimati.....

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 48 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Art. 49 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

Art. 50 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

Art. 51 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Art. 52 Custodia del cantiere

Art. 53 Cartello di cantiere

Art. 54 Spese contrattuali, imposte, tasse

Art. 55 Politica Ambientale

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

AVVERTENZE GENERALI

CAPO 1 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 56 Prescrizioni Tecniche per le lavorazioni

Art. 57 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

CAPO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art. 58 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 nella parte non abrogata);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestato la regolarità contributiva previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24/10/2007.
- C.S.A.(capitolato Speciale di Appalto) il presente documento.

PREMESSA

Il Comune di Follonica, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione finalizzata al mantenimento e miglioramento del decoro urbano, intende stipulare con un unico operatore economico, un accordo quadro per la realizzazione di lavori, forniture e noli che si rendessero necessari nell'arco dei **due anni** a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo medesimo.

Il presente Capitolato Speciale di Appalto detta la disciplina relativa all'accordo quadro, con l'indicazione delle norme generali che regolano il rapporto, e quella alle singole comunicazioni di esecuzione dei lavori che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per l'affidamento di uno o più interventi di manutenzione.

PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 - Oggetto e definizione dell'accordo quadro

1. L'Accordo Quadro in oggetto di cui al combinato disposto dell'Art. 3 comma lettera iii) e dell'Art. 54 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, è disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato, negli elaborati tecnici approvati dal Comune, fatto salvo il rispetto dell'ulteriore vigente normativa in materia all'uopo applicabile.
2. **I lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto**, come indicati nei successivi articoli, per interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione del decoro urbano del Comune di Follonica.
3. L'accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni, noli e forniture occorrenti per l'esecuzione di lavori di manutenzione e miglioramento del decoro urbano per un periodo di anni due.
4. Il contratto quadro rientra nella tipologia dei contratti aperti. Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste negli atti di gara.
5. Gli elementi tecnico prestazionali delle lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono precisati nel presente capitolato e nell'elenco dei prezzi unitari. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'ambito dell'accordo.
6. Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specificate del Comune di Follonica, si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura, conseguenti a formali preventivi, approvati dal R.U.P. o dalla D.L., resi dall'Impresa sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura stessa con dettaglio adeguato alla natura e caratteristiche delle opere da farsi.
7. I preventivi di cui al comma precedente devono essere predisposti dall'operatore economico aggiudicatario con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del D.L. e del R.U.P., secondo il livello di definizione all'uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 81/2008.
8. Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dalla stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle proprie necessità.
9. Le prestazioni dovranno essere effettuate a seguito di chiamata da parte del D.L. in relazione alle esigenze manutentive che si rendessero necessarie per garantire il mantenimento e/o il miglioramento del decoro urbano durante il periodo dell'appalto. La prestazione non è pertanto a corpo, ma a misura, e quantificata progressivamente applicando ai lavori richiesti i prezzi allegati al presente capitolato.
10. I lavori e le forniture dovranno essere eseguiti in qualunque parte del territorio comunale e per qualsiasi quantità ordinata per ogni intervento, con il solo limite dell'importo massimo stabilito in sede di gara, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese ulteriori rispetto ai prezzi di capitolato.

11. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari inerenti i lavori di manutenzione e miglioramento del decoro urbano ovvero, a categorie di lavoro analoghe; richiederanno l'opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.
12. Gli interventi devono essere eseguiti dall'Impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dalla D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.
13. L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'Impresa nell'ambito del quale, per l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione finalizzata al mantenimento e miglioramento del decoro urbano nelle aree di proprietà o nella disponibilità della Stazione Appaltante medesima, si procederà preventivamente alla emissione di appositi Ordini di Lavoro scritti o verbali.
14. L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche a tutte le aree che dovesse entrare a far parte del patrimonio del Comune di Follonica a seguito di acquisizione di nuove strade e comunque a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l'Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
15. In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto.
16. L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.
17. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 – Descrizione degli interventi di manutenzione

Dovendo l'Amministrazione assicurare interventi operativi immediati e specifici per mantenere e migliorare il decoro urbano, in relazione alla natura accidentale e imprevedibile degli eventi, non è possibile fare una quantificazione e valutazione delle specifiche lavorazioni, che potranno anche non essere ricomprese nell'elenco seguente:

- 1) manutenzione degli accessi all'arenile mediante la riparazione, sostituzione ed integrazione di pedane in legno, corrimani, scale; realizzazione e manutenzioni manufatti di difesa arenile dalle acque meteoriche.
- 2) manutenzione e riparazione delle postazioni "doccia" compreso la rete e gli accessori necessari per l'approvvigionamento di acqua.
- 3) manutenzione, mediante la riparazione, sostituzione ed integrazione di elementi in legno (tavole, picchetti, fascine, ecc.) delle barriere a contenimento della duna.
- 4) riparazione, sostituzione anche di singoli elementi costituenti staccionate di qualsiasi tipologia.
- 5) messa a dimora di piante arbusti e siepi.
- 6) manutenzione di camminamenti costituiti da lastre di cemento.
- 7) manutenzione e sostituzioni di arredi.
- 8) Sostituzione cordoli di contenimento aiuole, realizzazione nuovi cordoli.
- 9) Realizzazione di nuove pavimentazioni nei parchi giardini, piazze, marciapiedi e spazi pubblici
- 10) Manutenzione di pavimentazioni nei parchi, giardini, vie e piazze con materiali lapidei, cementizi e bituminosi.
- 11) Manutenzione e sostituzione recinzioni in metallo e muratura.
- 12) Canalizzazioni.
- 13) Ripristino, manutenzione e sostituzione di impianti di irrigazione.
- 14) Pulizia mediante idropulitrice di pavimentazioni e muri.

L'Ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori, prestazioni e forniture, saranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo **Ordine di Lavoro**, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. Il Comune di Follonica si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita economica dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivo di avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo **TOTALE** (per i DUE anni) dell'Accordo Quadro ammonta a € **340.000,00** comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza e al costo della manodopera.

L'importo di ogni singolo affidamento sarà determinato applicando alle quantità previsti i prezzi desunti o dal **Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana anno 2017 ovvero dal Prezziario dell'associazione ASSOVERDE edizione 2015-2017**

Nel caso che alcune tipologie di prezzi siano presenti in tutti e due i prezziari si farà riferimento a quelli più favorevoli all'Amministrazione Comunale

Nell'eventualità che alcune voci di forniture, lavorazioni e noli non fossero presenti nel **Prezziario dell'Associazione ASSOVERDE edizione 2015-2017 e/o nel Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana anno 2017**, si ricorrerà ad apposite Analisi.

In ogni caso anche **i nuovi prezzi** (per la parte delle lavorazioni, con esclusione della sicurezza e del costo della manodopera) **saranno soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.**

Gli oneri della sicurezza saranno valutati a misura, moltiplicando le quantità di lavorazioni per il relativo prezzo unitario. Tale prezzo unitario sarà pari al 1,5% del prezzo complessivo di ogni singola categoria di lavoro (prezzo lavorazione compreso manodopera). Su tale prezzo della sicurezza **non sarà** applicato il ribasso offerto in sede di gara.

I costi della manodopera saranno valutati a misura, secondo i relativi prezzi nel **Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana o Prezziario dell'associazione ASSOVERDE edizione 2015-2017**, su tali prezzo **sarà** applicato il ribasso offerto in sede di gara solo sulle spese generali ed utile d'impresa

Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **“a misura”**
2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si applica ai prezzi unitari :
 - a) del **Prezziario dei Lavori Pubblici pubblicato dalla Regione Toscana anno 2017**
 - b) del **Prezziario dell'Associazione ASSOVERDE edizione 2015-2017.**

Art. 5 – Categorie

I lavori sono così classificati nella seguenti categorie :
categoria prevalente **“OG3” (STRADE)**, per un importo di **180.000,00_(euro centottaantamila_/00).**
categoria scorporabile prevalente **“OS 24” (VERDE E ARREDO URBANO)**, per un importo di **160.000,00_(euro centosessantamila/00).**

Art. 6 – Durata dell'appalto

L'Accordo quadro avrà la durata di **2 (due) anni** con decorrenza dalla data di consegna del primo **Ordine di Lavoro**.

L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l'interno importo contrattuale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo e per quanto non abrogato dal DPR 207/2010;
 - b) il presente capitolato
 - c) il Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana anno 2017
 - d) il Prezziario dell'Associazione Italiana Costruttori del Verde **ASSOVERDE edizione 2015-2017**;
 - e) il DVR dell'appaltatore
 - f) le polizze di garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Art. 13 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14 - Consegna e inizio dei lavori relativi all'Accordo Quadro

1. L'esecuzione dei lavori inerenti l'Accordo Quadro avranno inizio solo dopo la stipula del contratto.
2. L'appalto comprenderà una serie di vari interventi che saranno stabiliti e ordinati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori all'Appaltatore, secondo le esigenze dell'Amministrazione e formalizzate mediante apposite richieste scritte denominate "**ordine di lavoro**".
3. La ricorrenza del requisito dell'urgenza è stabilita unilateralmente dal servizio LL.PP. in tal caso l'ordinativo può essere effettuato all'impresa anche per via telefonica, e confermato successivamente con le modalità di seguito indicate.
4. L'impresa è tassativamente obbligata ad attivarsi immediatamente e iniziare i lavori nel più breve tempo possibile; i lavori, qualora richiesto, dovranno svolgersi in maniera continuativa e senza interruzione di orario.
5. Nell' "Ordine di Lavoro" dovrà essere indicata una descrizione dettagliata dell'intervento e il tempo assegnato per poterlo realizzare.
6. Per i lavori e/o le forniture **URGENTI di pronto intervento**, l'appaltatore dovrà intervenire **entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta**.
7. I lavori **PROGRAMMATI**, dovranno invece essere iniziati **entro il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta**.
8. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Art. 15 - Termini per l'ultimazione Dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro si concluderà **entro due (2) anni dalla data di consegna del primo ordine di lavoro** e comunque ad esaurimento dell'importo contrattuale.
2. Ogni "*ordine di Lavoro*" dovrà indicare i tempi per la loro esecuzione che dovranno essere rispettati dalla ditta esecutrice.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

16.1 Premessa

In caso di mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, L'Amministrazione comunale procederà all'applicazione di penali come di seguito indicate nei casi in cui le prestazioni e le attività richieste risulteranno:

- a) totalmente o parzialmente non eseguite
- b) eseguite in modo difforme dalle prescrizioni tecniche
- c) eseguite in ritardo rispetto ai tempi pianificati o richiesti

L'applicazione di penali non sostituisce le lavorazioni, le prestazioni non eseguite o eseguite in modo difforme, e non esenta l'Appaltatore dall'obbligo contrattuale di una loro corretta, completa e soddisfacente esecuzione.

Le penali, indipendentemente dalla loro tipologia, verranno applicate (previa notifica all'Impresa con apposita nota a cura del Responsabile del Procedimento per tutti i giorni intercorrenti da quello dell'avvenuto controllo (compreso) a quello dell'effettiva esecuzione dell'intervento (compreso).

Nei casi in cui, per la natura stessa dell'inadempienza, sussista la materiale impossibilità di porvi rimedio, l'emissione della penale sarà immediatamente esecutiva, fatti comunque salvi gli eventuali diritti al risarcimento di cui ai successivi punti.

Tutte le eventuali penali saranno detratte dalle rate mensili o dalla rata finale dovute all'Appaltatore. In ogni caso l'applicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Gli importi delle penali sono dettagliatamente stabiliti nei paragrafi seguenti.

16.2 – Interventi URGENTI e interventi PROGRAMMATI

• **EURO 250,00** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'attivazione di ogni singolo intervento urgente (entro il giorno successivo alla richiesta) e/o programmato (entro il terzo giorno successivo alla richiesta).

Le prestazioni eseguite solo parzialmente, o in modo difforme, verranno considerate come non eseguite, e pertanto saranno assoggettate all'applicazione della stessa penale.

E' comunque fatto salvo l'addebito all'Appaltatore di ogni responsabilità, di qualsiasi genere, derivante o riconducibile al ritardo (o all'inadeguatezza) dell'esecuzione degli Interventi urgenti e programmati.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 44, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 - Risoluzione dell'Accordo Quadro

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà portare a compimento i lavori ordinati con l'Ordine di Lavoro in essere alla data in cui è dichiarata successivamente provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato di **ogni contratto specifico** verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 19 - Pagamenti in acconto

La stazione Appaltante disporrà il pagamento delle somme dovute all'Impresa per i lavori regolarmente eseguiti al termine di ogni Ordine di lavoro e nel caso in cui ogni ordine di lavoro superi la durata di tre mesi con **cadenza bimestrale**.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 20 - Pagamenti a saldo

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dell'ultimo ordine di lavoro.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione del DURC.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 21 - Revisione prezzi e nuovi prezzi

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi di riferimento, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità:

- a) desumendoli dai prezzi di cui al periodo precedente;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.

Art. 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'inadempimento degli obblighi che seguono costituirà causa di risoluzione del contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

2. Il Contraente riconosce espressamente a proprio carico l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto assume espressa obblighi di cui alla predetta Legge 136/2010.

3. In applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Contraente deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge dovrà essere riportato il codice CIG relativo al presente affidamento.

4. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti deve essere previsto, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

5. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Stazione Appaltante, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R, ha diritto di risolvere il contratto d'appalto e di procedere all'esecuzione d'ufficio del medesimo qualora le transazioni non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, nel rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 24 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori sono tutte a **MISURA** ed effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'Elenco Prezzi di riferimento **depurati del ribasso d'asta** offerto in sede di gara.
5. Visto che non è possibile in fase progettuale individuare le quantità di ogni singola categoria di lavoro che si andrà a realizzare, **gli oneri per la sicurezza** saranno contabilizzati applicando il singolo prezzo di riferimento ricavato con le modalità di cui all'Art. 3 del presente C.S.A., per le quantità di lavoro effettivamente eseguita.
6. Visto che non è possibile in fase progettuale individuare le quantità di ogni singola categoria di lavoro che si andrà a realizzare, **i costi della manodopera** saranno contabilizzati applicando il singolo prezzo di riferimento ricavato dall'"**Elenco prezzi unitari relativi alla voce manodopera**", allegato al contratto per le quantità di lavoro effettivamente eseguita.

Art. 25 - Lavori in economia

Le prestazioni di manodopera, i noli e le forniture dei materiali a piè d'opera saranno valutate secondo i prezzi previsti nell'elenco prezzi delle lavorazioni per l'importo delle somministrazioni:

- **al netto del ribasso d'asta**, per quanto riguarda **i materiali**,
- per la **mano d'opera, i noli e i trasporti** il ribasso offerto sarà applicato solamente sulla quota di spese generali (15%) ed utile dell'impresa (10%).

Art. 26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 2 – Cauzione provvisoria

Vedi disciplinare di gara

Art. 28 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Vedi disciplinare di gara

Art. 29 – Riduzione delle garanzie

Vedi disciplinare di gara

Art. 30 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma è il seguente :

- a) per impianti e opere oggetto dell'appalto: € 100.000,00
- b) per impianti e opere preesistenti € 100.000,00
- c) per costi di demolizione e sgombero € 100.000,00

Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Eventuali franchigie sono a carico dell'Impresa appaltatrice

Il pagamento dell'indennizzo per i danni subiti dal Comune di Follonica, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sarà effettuato in favore del Comune di Follonica.

La polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "Persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, la Direzione dei Lavori i collaudatori in corso d'opera.

La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Impresa Appaltatrice per danni cagionati a terzi dalle Ditte Subappaltatrici

Qualunque condizione o clausola limitativa e/o riduttiva delle presenti garanzie a favore del Comune di Follonica è da ritenersi nulla ed inefficace

La Società assicuratrice si impegna a non consentire alcuna variazione o riduzione delle garanzie prestate, se non con il consenso scritto della stazione appaltante. (Clausola da indicare espressamente nella polizza).

La Società assicuratrice si impegna a non avvalersi, fino alla data di scadenza del vincolo contrattuale, della facoltà di disdire o sospendere il contratto di assicurazione, se non con il consenso scritto della stazione appaltante. (Clausola da indicare espressamente nella polizza)

All'atto della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà dimostrare di essere in possesso di una polizza di responsabilità civile terzi (R.C.T.) e verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), che preveda anche i lavoratori para-subordinati per i rischi inerenti la propria attività, con i massimali non inferiori a € 1.500.000,00/1.500.000,00/1.500.000,00 per ogni sinistro R..C.T ed a € 1.500.000,00 per persona per R.C.O.

Le fidejussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 31 - Tipologia dei lavori

1. Le tipologie dei lavori sono principalmente quelle indicate dall'art. 2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, salvo quelli non attualmente prevedibili che fossero però, ad esclusiva discrezionalità dell'Amministrazione, necessari ed indispensabili a garantire il decoro urbano.

Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Per quanto riguarda i lavori, forniture e noli non previsti nell'**Elenco dei Prezzi Unitari allegato al presente C.S.A. (ASSOVERDE edizione 2015-2017 (Lavori Pubblici Regione Toscana 2017))** ma necessari alle finalità dell'Accordo Quadro, si provvederà ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal Rup.
- 2.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Art. 34 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 35 – Piano di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto deve predisporre e consegnare al DL, il proprio DVR per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione della ditta.
2. Il Documento di Valutazione Rischi (DVR) dovrà essere redatto in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n.81 del 2008 e s.m.i. e alla migliore letteratura tecnica in materia. Costituisce piano complementare di dettaglio del DUVRI previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in quanto tale farà parte degli allegati di contratto.
3. In occasione dei singoli AS, il DL valuterà, ai sensi del D.Lgs. 81/08, la necessità o meno di predisporre un PSC e nominare il CSE. In tal caso la ditta esecutrice presenterà, prima dell'inizio dei lavori, il proprio POS (Piano Operativo di Sicurezza).

Art. 36 – Piano operativo di sicurezza

- 1 Il POS sarà redatto in base all'allegato XV del decreto legislativo n.81 del 2008 e s.m.i., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1 lett. a) dello stesso decreto e gli adempimenti conseguenti, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- 2 Il POS sarà vistato dal CSE
- 3 In caso di assenza di PSC, la ditta è tenuta a predisporre specifico PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo).
- 4 Il PSS dovrà possedere i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ovvero gli stessi elementi del PSC a meno della stima dei costi della sicurezza e comunque dovrà almeno contenere:
 - identificazione e descrizione dell'opera;
 - individuazione dei soggetti che si occupano della sicurezza;
 - relazione sull'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi;
 - le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive adottate;
 - le prescrizioni operative;
 - l'organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione;
 - la durata prevista del cantiere

Art. 37 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti negli articoli conseguenti.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV del decreto legislativo n.81 del 2008 e s.m.i. e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il Piano Sostitutivo di Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 38 - Subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatarario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 39 – Responsabilità in materia di subappalto

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

Art. 40 – Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 41 - Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento

attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 42 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Grosseto ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 15 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento

all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile Unico del procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 44 – Provvedimenti in caso di risoluzione del contratto

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

c) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 45 – Scadenza dell'Accordo Quadro

1. Alla scadenza dell'Accordo Quadro il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni, il certificato di "ultimazione generale"; entro trenta giorni dalla data del certificato di "ultimazione generale" dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità di tutte le opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Art. 46 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza dell'Accordo Quadro ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Vista la natura dei lavori che riguardano essenzialmente interventi di riparazione e manutenzione, la Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere una volta eseguite.
2. Nel caso di contestazioni da parte dell'Amministrazione circa la regolare esecuzione delle opere, l'appaltatore è obbligato alla gratuita vigilanza e manutenzione fino a quando non saranno rimossi i vizi e le difformità contestate.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione degli "ordini di lavoro" impartiti dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi alla perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive ulteriori disposizioni scritte per quanto non comprensibile dalla descrizione delle opere richieste. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà

- pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la segnaletica stradale, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere di qualsiasi natura.
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli richiesti o previsti dal capitolato.
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
 - l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a

carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 49 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. oneri e obblighi organizzativi.

L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, rilievi, prove, verifiche, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti.

L'appaltatore dovrà a propria cura e spese provvedere:

- a. **Al Monitoraggio Mensile** nelle aree consegnate per la segnalazione di degradi, sconnessioni, buche ed ogni situazione afferente il decoro e pericolo con consegna foto e localizzazione cartografica nei formati specificati in appresso.
- b. **Al Report pre e post intervento** con documentazione fotografica, localizzazione cartografica, tavole grafiche finali di ogni attività lavorativa assegnata dal D.L. ovvero indicata dall'ordine di lavoro nei formati specificati nei successivi punti.
- c. **Alla produzione**, al Direttore dei lavori, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formato digitale ed agevolmente riproducibili e deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese; se richiesto dalla D.L. dovranno essere prodotte idonee tavole grafiche a supporto degli interventi realizzati.

- d. **Alla produzione**, al Direttore dei lavori ed al Responsabile del procedimento, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni salienti dell'intervento e, comunque, di ciascuna delle principali fasi e degli aspetti che si rendessero utili a delineare lo sviluppo temporale dei lavori. La predetta documentazione, a colori ed in formato digitale ed agevolmente riproducibile e deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese



4. L'appaltatore deve inoltre provvedere:

- a) a supportare, con personale, mezzi d'opera, strumentazioni e materiali, l'attività dell'ufficio di direzione lavori;
 - b) ad espletare tutte le pratiche, con assunzione dei relativi oneri, per l'occupazione temporanea delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso al cantiere, per l'impianto e l'esercizio dello stesso, e per tutto quanto occorra alla esecuzione dei lavori;
 - c) agli oneri comunque connessi alle eventuali verifiche di qualsiasi natura ordinate dalla direzione dei lavori sia in corso d'opera che in sede di collaudo finale.
4. Saranno a carico esclusivo dell'appaltatore tutti gli oneri e costi necessari allo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta compresi altresì gli oneri e spese per i tributi speciali per il deposito in discarica dei materiali solidi da pagarsi all'Ente proprietario o gestore dell'impianto di smaltimento.
5. Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sopportare per quanto specificato nel presente articolo s'intendono già compresi e compensati nel prezzo di appalto. In generale, a parte quanto sopra e quanto esplicitamente indicato a carico dell'appaltatore nei documenti contrattuali, tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dell'appalto devono intendersi, comunque, assegnati all'appaltatore, se non diversamente indicato.
6. L'appaltatore si impegna ad eseguire le eventuali specifiche tecniche che verranno impartite sia all'inizi che durante il corso dei lavori dai vari enti erogatori dei servizi e non richiedere compenso alcuno nel caso in cui queste comportino un rallentamento delle fasi di lavorazione.
7. L'appaltatore una volta emesso il certificato di ultimazione dei lavori dovrà fornire tutte le certificazioni che saranno necessarie per l'espletamento del collaudo, fermo restando la facoltà della DL di richiedere alla ditta le certificazioni relative alla qualità dei materiali utilizzati e/o forniti.
8. All'atto della consegna dei materiali da fornire, come, ad esempio cartelli stradali, tali elementi saranno soggetti a controllo qualitativo da parte della DL. Quando gli elementi risultassero non corrispondenti alle caratteristiche contrattuali o alla campionatura approvata, la Direzione Lavori si riserva la facoltà di rifiutare e di richiedere la sostituzione degli stessi.
9. La ditta sarà tenuta a sostituire gli elementi o le parti di essi che risulteranno difettosi o, comunque, non corrispondenti alle prescrizioni indicate; in tal caso i prodotti rifiutati dovranno essere ritirati e sostituiti tempestivamente dalla ditta fornitrice, a sua cura e spesa, a seguito dell'avvenuto rifiuto.
11. L'appaltatore è obbligato a fornire, senza compenso alcuno, la campionatura dei materiali da impiegare per la verifica e l'approvazione della Direzione Lavori.

12. oneri e obblighi a conclusione dei lavori:

a. la consegna, entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di tutti i certificati e di tutta la documentazione necessaria a rendere l'opera collaudabile e completamente utilizzabile, indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori;

b. relazione tecnica, in duplice copia, contenente la descrizione e la tipologia dei materiali impiegati; elaborati grafici e tabellari, in duplice copia, su supporto cartaceo ed informatico, di descrizione dell'opera «così come realizzata» (as built);

c. le spese per il risarcimento di danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;

13. altri oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

a. La fornitura di operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità lavori;

b. la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo indicato dal Direttore dei lavori;

c. l'assicurazione del transito veicolare lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati interferenti rispetto all'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni ovvero individuando con il Direttore dei lavori eventuali deviazioni del traffico su percorsi alternativi;

d. il mantenimento e la conservazione di tutte le servitù attive e passive esistenti lungo i tratti stradali interessati dai lavori, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Amministrazione, sotto detti rapporti, dovesse sopportare per colpa dell'Appaltatore;

e. la migliore pianificazione dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente, sul tessuto sociale e sul paesaggio.

f. a norma dell'art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006, dotare il proprio personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere lavoratori privi di tessera di riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al comma 4 del suddetto articolo. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto di tali obblighi in capo a tutti i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere; provvederà ad allontanare i lavoratori impiegati, ricorrendone i presupposti, che omettano o si rifiutano di esporre la suddetta tessera, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, segnalando il fatto alle Autorità di controllo competenti.

Art. 50 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono seguire i criteri per la gestione di terre e rocce da scavo di cui alla specifica normativa vigente in materia per i cantieri di piccole dimensioni, in particolare per quanto concerne le terre e rocce da scavo in esubero.

La ditta affidataria sarà considerata produttrice dei rifiuti prodotti in esecuzione dell'appalto ed è pertanto soggetta alla normativa vigente in tema di gestione dei rifiuti. (urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi) prodotti nello svolgimento delle proprie attività. I rifiuti prodotti dovranno essere individuati con apposito codice e conferiti a ditte specializzate allo smaltimento o recupero. Per valutare la corretta gestione dei rifiuti prodotti, il Responsabile del Procedimento, alla data di emissione di ogni S.A.L. o in occasione della liquidazione finale, richiederà alla ditta appaltatrice una autodichiarazione, mediante il modulo predisposto dall'Amministrazione e identificato con la sigla MDA 01 LP 07. Il modulo debitamente compilato in ogni sua parte dovrà

essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della Ditta. A tale dichiarazione dovranno inoltre essere allegati tutti i documenti richiesti compreso una fotocopia di un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante, in corso di validità. La non corretta gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti e la mancata produzione dei documenti richiesti, sarà considerato grave inadempimento contrattuale, pertanto sarà sospeso il pagamento dei S.A.L. e della rata di saldo fino a che la Ditta non avrà prodotto la documentazione richiesta. Tutte le violazioni accertate alla normativa sulla Gestione dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento dei lavori in oggetto potrà determinare la risoluzione del contratto.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 59.

Art. 51 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 52 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 53 – Cartello di cantiere

1. Per particolari interventi, il Direttore dei Lavori potrà richiedere di esporre in sito un esemplare del cartello indicatore, di dimensioni adeguate, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 54 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 55 – Politica Ambientale

Ultimo aggiornamento: D.G.C. n. 43 del 28/02/2017

L'Amministrazione di Follonica, operando in modo proporzionato alle risorse comunali, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e in funzione della significatività degli aspetti ambientali e servizi svolti sul territorio si impegna a:

- mantenere la conformità a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in campo ambientale e agli altri requisiti eventualmente sottoscritti;
- individuare e tenere aggiornati gli aspetti e gli impatti ambientali diretti ed indiretti conseguenti alle proprie attività e a gestirli in una ottica di continuo miglioramento così da prevenire qualsiasi forma di inquinamento ambientale;
- perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali attraverso la definizione dei programmi ambientali e prevenire eventuali forme di inquinamento, anche attraverso la responsabilizzazione e sensibilizzazione di cittadini, turisti, dipendenti, fornitori ed appaltatori;
- assicurare la sensibilizzazione, formazione e coinvolgimento in materia ambientale del personale di tutta l'amministrazione;
- promuovere il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini e dei soggetti terzi cui l'Amministrazione affida appalti, lavori, incarichi e servizi, garantendo la diffusione dei programmi ambientali del Comune e dei traguardi raggiunti;
- sviluppare politiche di gestione del territorio finalizzate alla tutela della qualità ambientale e della qualità della vita dei cittadini.

Far diventare la tutela dell'Ambiente un'opportunità di crescita, puntando a rendere la Città di Follonica ancora di più una Città verde e sostenibile. Le risorse naturali rappresentano la nostra ricchezza. Il territorio, il mare, le colline, e le nostre pinete; devono essere protette e valorizzate, perché rappresentano il nostro presente e il nostro futuro.

Gli obiettivi e gli impegni di un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dovranno trovare una sintesi nei seguenti argomenti:

1. Rigenerare in maniera concreta ed efficace le nostre Pinete.

Se c'è un'opera che ha la priorità su tutte è quella di rigenerare le pinete della Città che stanno morendo e hanno un bisogno urgentissimo di intervento. Vogliamo pianificare degli interventi che mantengano viva il più possibile la pineta attuale e parallelamente possano far crescere una nuova pineta che la completi e sostituisca nel lungo termine.

2. Un Golfo da difendere.

Tuteliamo il mare e il nostro Golfo proseguendo e portando a termine le opere di protezione dell'arenile già finanziate e in via di realizzazione, coordinandoci con le comunità vicine in modo da avere controlli comuni, trasparenti e chiari su tutto ciò che accade per poter intervenire tempestivamente. Questa trasparenza sarà applicata in tutti gli ambiti che riguardano la salute pubblica dei cittadini. pensare a delle politiche del mare che possano difendere il bene più prezioso che abbiamo per mantenere i riconoscimenti che in questi anni abbiamo ottenuto e parallelamente incrementare le potenzialità in termini di sviluppo e di rilancio economico della città.

In coerenza con quanto perseguito negli anni precedenti dall'Amministrazione Comunale, continuare a monitorare la qualità delle acque di balneazione e delle acque superficiali, intervenendo tempestivamente qualora siano registrati valori non idonei.

4. Energie e risparmio per i follonichesi.

In coerenza con quanto perseguito negli anni precedenti dall'Amministrazione Comunale, diminuire i consumi di materie prime nelle procedure di acquisto di beni e servizi, promuovendo altresì acquisti

verdi e puntando alla dematerializzazione degli atti e delle pratiche, nonché alla informatizzazione delle comunicazioni interne ed esterne.

6. Recuperare, Consumo di suolo ZERO.

Puntiamo alla rigenerazione del tessuto urbano tendendo sempre più al consumo di suolo zero, sciogliendo però i nodi e le paure del passato, attraverso un controllo dell'attività edilizia che punti sulla qualità; premiamo chi ristruttura in classe A e cura il decoro urbano anche incentivandolo attraverso l'abbattimento di oneri. Pensiamo a progetti di recupero diffusi che incentivino i privati a ristrutturare e ad investire per far ripartire l'edilizia.

8. Città degli spazi e delle risorse comuni.

Manteniamo e miglioriamo gli spazi comuni (parchi rionali e piazze) incrementando la pulizia e rendendo più efficiente e funzionale l'illuminazione pubblica, sostituendo le lampade di vecchia generazione con altre a LED, in modo da risparmiare e rendere più sicura la nostra città. Rendiamo sicuri gli spazi pubblici, pensando ad un controllo continuo delle zone più a rischio, come ad esempio la zona industriale, trovando forme di sorveglianza e sollecitando le forze dell'ordine e dei vigili urbani a maggiori controlli.

In coerenza con quanto perseguito negli anni precedenti dall'Amministrazione Comunale, continuare a svolgere per i fabbricati di proprietà e di uso pubblico, attività di controllo e di verifica della presenza degli elementi rilevanti per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature, in modo da avere un quadro completo della situazione gestionale degli immobili e della rispondenza dell'uso alle prescrizioni di Legge.

PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE

AVVERTENZE GENERALI

Si premette che per norma generale ed invariabile resta convenuto contrattualmente che nei prezzi unitari dei lavori si intende compensata ogni spesa principale e provvisoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completamente in opera nel modo descritto e ciò anche quando non sia completamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali contenute nel presente Capitolato, non danno in alcun modo diritto all'Appaltatore di richiedere variazioni nei prezzi e maggiori compensi per maggiori spese che esso dovesse eventualmente sostenere nel caso che, dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alla esigenza di lavoro.

Eventuali dimenticanze o imprecisioni nella descrizione delle opere risultanti dal presente capitolato, non potranno essere intese nel senso di opere escluse, perché non esplicitamente indicate o correttamente descritte, ma esse sono da ritenere comunque comprese se ritenute dalla D.L. essenziali per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. L'Impresa appaltatrice dovrà prendere solleciti contatti ed assumere le necessarie informazioni dalle Aziende erogatrici e dai competenti organi comunali, al fine di realizzare tutte le opere necessarie agli allacciamenti degli impianti stessi alle reti di distribuzioni generali.

L'Impresa quindi è tenuta a prendere tempestiva conoscenza di queste prescrizioni, in quanto nulla sarà dovuto per lavori da eseguire per adeguamento a dette prescrizioni, né per ritardi causati dalla non tempestiva presa di contatto con le Aziende.

CAPO 1 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 56 – Prescrizioni Tecniche per le lavorazioni

La qualità dei materiali da impiegarsi nelle varie categorie di lavoro e le relative modalità di esecuzione sono quelle descritte nelle singole voci dell'elenco prezzi allegato, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale di riferimento che si richiama integralmente.

Art. 57 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere.

L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligato ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisorie ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga ordinato dal Direttore dei lavori, anche se forniti da altre ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

CAPO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art. 58 – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato d'Oneri, negli specifici Capitolati speciali d'appalto e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso, per la valutazione dei lavori, verranno utilizzate le dimensioni nette delle opere eseguite rilevabili in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Nella valutazione dei lavori non verranno riconosciuti ingrossamenti o aumenti dimensionali

di alcun genere non rispondenti agli elaborati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta nelle condizioni stabilite dal presente Capitolato d'Oneri e nello specifico Capitolato speciale d'appalto, secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati progettuali.

4. Per i lavori a misura l'importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.

5. La contabilizzazione dei lavori e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi dell'elenco posto a base del progetto relativo al contratto applicativo in questione al netto del ribasso offerto in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

6. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza sarà a corpo. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà l'idoneità del piano operativo di sicurezza e la sua compatibilità con il piano di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali e dell'importo degli oneri della sicurezza .

7. Nel caso il progetto relativo al singolo contratto applicativo li preveda potranno essere riconosciuti all'appaltatore lavori in economia di difficile valutazione "non soggetti a ribasso" che saranno contabilizzati con le modalità previste dall'art 179 del Regolamento. Analogamente lavori in economia di detta tipologia potranno essere previsti in sede di variante.